



CLIENTI PRIVATI

NUOVE REGOLE DELLA SUCCESSIONE PER MORTE NELL'UNIONE EUROPEA

Con l'entrata in vigore di questo atto normativo, la successione per morte sarà regolata dalla legge di residenza abituale del defunto al momento della morte, indipendentemente dalla natura e dal luogo ove si trovino i suoi beni, sempre che il soggetto in causa non opti per la legge afferente alla sua cittadinanza.

i. Del Regolamento dell'Unione Europea

Il 4 giugno 2012 il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato il Regolamento UE n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione di atti autentici in materia di successioni e alla creazione di un Certificato di Successione Europea.

Questo Regolamento introduce un cambiamento significativo del paradigma conflittuale successorio attuale di molti Stati membri, compreso il Portogallo, che sino ad oggi disciplinavano attraverso il rispettivo Diritto internazionale privato l'applicazione della legge della cittadinanza del defunto al fine di regolare la sua successione.

Con l'entrata in vigore di questo atto normativo, la successione sarà regolata dalla legge di residenza abituale del defunto al momento della morte, indipendentemente dalla natura e dal luogo ovi si trovino i suoi beni, sempre che il soggetto in causa non opti per la legge afferente alla sua cittadinanza.

In effetti, a causa della crescente mobilità dei cittadini, l'elemento di connessione della cittadinanza può rappresentare un tipo di connessione meno vicina al defunto di quanto non lo sia la sua residenza abituale.

In tal modo, l'Unione Europea ha cercato di superare gli evidenti conflitti normativi transfrontalieri, avendo come riferimento il buon funzionamento del mercato interno ed eliminando gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, che si trovano di fronte a difficoltà nell'esercitare i loro diritti nell'ambito della successione.

Il Regolamento si applica alle successioni delle persone morte a decorrere dal 17 agosto 2015 (compreso).

Il Regolamento si applica alle successioni delle persone morte a decorrere dal 17 agosto 2015 (compreso), salvaguardandosi transitoriamente la scelta effettuata dal defunto o la validità delle disposizioni in caso di morte, in particolare attraverso il testamento, effettuate prima di tale data.

Questo nuovo quadro normativo si applica in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito; tale eccezione si fonda sulla specifica posizione di questi Stati in relazione allo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia ed al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

L'ambito di applicazione del presente regolamento include tutte le questioni di diritto civile delle successioni per morte, con esclusione, tra le altre, delle materie di natura fiscale, doganale, amministrativa, dei diritti reali, della condizione delle persone fisiche e del regime matrimoniale.

Condividiamo l'esperienza. Innoviamo le soluzioni.

APRILE 2015

Per esempio, in materia fiscale la legislazione nazionale esenta da tassazione, che in Portogallo è effettuata in sede di imposta di bollo, la successione per morte (e le donazioni) tra coniugi o conviventi di fatto, ascendenti e discendenti. Nei casi in cui non si applichi tale esenzione, sono soggetti a tassazione solo i beni del defunto che si trovino fisicamente o legalmente in Portogallo alla data della morte, applicandosi su essi una tassa unica del 10% sul valore fiscale dei beni stessi.

ii. La regola della residenza abituale del defunto al momento della morte

Avendo come riferimento la crescente mobilità dei cittadini ed allo scopo di garantire la buona Amministrazione della giustizia, l'Unione Europea ha deciso di scegliere come regola generale per la successione la residenza abituale del defunto al momento della morte, in termini di competenza degli organi giurisdizionali e di legge materiale applicabile alla successione.

a) Della Competenza

Per ciò che concerne la competenza generale per l'apprezzamento e la decisione sulla successione nel suo insieme, riportiamo che sono competenti gli organi giurisdizionali (o di altra natura, ma che svolgano, ai sensi della legge interna, tale di tipo di funzioni) dello Stato Membro in cui il defunto aveva la sua ultima residenza alla data di morte.

Tuttavia, questa regola potrà avere alcune eccezioni, previste dallo stesso Regolamento, come il caso in cui il defunto abbia scelto la propria cittadinanza come criterio per regolare la sua successione e i suoi eredi concordino sul fatto che gli organi giurisdizionali dello Stato Membro afferente alla legge scelta siano quelli competenti per l'apprezzamento di tale materia. In altre parole, è necessario che gli eredi concordino sul fatto che gli organi giurisdizionali dello Stato afferente alla cittadinanza del defunto abbiano competenza esclusiva per decidere tutte le questioni di natura successoria (accordo sulla scelta del foro competente).

Per il summenzionato accordo è sufficiente la mera forma scritta; esso dovrà essere datato e firmato dalle parti, potendo anche assumere la forma di semplice comunicazione elettronica, che permetta una registrazione durevole.

b) Della legge sostanziale applicabile

Quanto alla legge sostanziale applicabile, il Regolamento ha adottato lo stesso criterio, considerando in tal modo che la legge applicabile alla successione sia la legge dello Stato Membro, ove il defunto aveva la sua residenza abituale al momento della morte, salvo nel caso in cui egli abbia optato per la legge afferente alla sua cittadinanza al fine di regolare tutta la sua successione.

Del resto, la scelta della legge nazionale dovrà essere formalizzata all'interno del testamento o mediante dichiarazione che assuma la forma di disposizioni in caso di morte. Nel caso in cui il defunto sia titolare di più di una cittadinanza, egli potrà scegliere come legge applicabile alla sua successione quella di uno qualunque degli Stati di cui è cittadino al momento in cui compie tale scelta.

Così, per esempio, un cittadino portoghese o tedesco che risieda abitualmente in Francia dovrà tenere presente che la sua successione sarà oggetto di apprezzamento da parte degli organi giurisdizionali francesi, i quali applicheranno la legge francese, tranne nel caso in cui scelga la legge afferente alla sua cittadinanza ai sensi del regolamento.

A titolo eccezionale, il presente regolamento prevede la possibilità di applicare la legge sostanziale di uno Stato Membro, allorché risulti in modo chiaro, da un insieme di circostanze, che al momento della morte il defunto avesse con tale Stato un rapporto manifestamente più stretto rispetto allo Stato Membro la cui legge fosse applicabile in linea di principio (Stato Membro di residenza). Inoltre, viene garantita la non applicazione della legge materiale scelta dal defunto, nel caso in cui essa sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico internazionale dello Stato Membro competente.

iii. Del Certificato Europeo

Il Regolamento offre pure il vantaggio di permettere ai beneficiari della successione di trattare tutto il processo di fronte ad un'unica autorità, evitando la duplicazione di procedimenti e di spese.

A tal fine è stato creato il Certificato di Successione Europeo, che permetterà agli eredi e/o agli amministratori dell'eredità di dimostrare la loro qualifica presso una qualunque autorità degli Stati membri, senza bisogno di ulteriori formalità, il che costituisce un significativo miglioramento rispetto alla situazione attuale.

La successione di una persona defunta passa ad essere regolata in un modo globale, in quanto tutte le questioni relative all'amministrazione dell'eredità, sino alla fase di liquidazione, sono disciplinate dal Regolamento in causa.

In questo modo, i cittadini di uno Stato Membro residenti in un altro Stato Membro potranno d'ora in poi pianificare in tempo e con tutta la sicurezza giuridica la loro successione mediante la scelta della legge afferente alla loro cittadinanza oppure, in caso di silenzio, della legge afferente allo Stato di residenza al momento della morte.

La presente Nota Informativa è destinata alla distribuzione a clienti e colleghi e le informazioni in essa contenute sono fornite in una prospettiva generica e astratta. Essa non deve essere usata come base su cui prendere decisioni, dovendosi ricorrere a consulenza legale professionale per ogni caso specifico. Il contenuto di questa nota informativa non può essere riprodotto, né parzialmente né totalmente, senza l'espressa autorizzazione dell'editore. Se si desidera avere ulteriori informazioni su questo tema, si prega di contattare il Dott. Rui Alves Pereira (rui.alvespereira@plmj.pt) o la Dott.ssa Marta Costa (marta.costa@plmj.pt).

Società di Avvocati Iberica dell'Anno
The Lawyer European Awards, 2012, 2015

Società di Avvocati Portoghese dell'Anno
Chambers European Excellence Awards, 2009, 2012, 2014

Top 50 - Società di Avvocati più Innovatrice d'Europa
Financial Times - Innovative Lawyers Awards, 2011-2014